



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. VEGNI”- CAPEZZINE

52044 CENTOIA - CORTONA (AR)



Cortona, 29 settembre 2022

Convitto annesso all’I.S.I.S “Vegni” di Cortona Regolamento

Capitolo I

PARTE GENERALE

Art. 1

Convitto

Il Convitto annesso all’Istituto Superiore d’Istruzione Statale “Angelo Vegni” Capezzine si configura come una struttura educativo/residenziale che possa dare risposte a quelle famiglie che scelgono la scuola ma vivono in luoghi collegati alla scuola in modo non adeguato, o che comunque vogliono che i loro figli utilizzino al massimo il tempo per lo studio.

Art. 2

Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico è anche responsabile del Convitto annesso; è coadiuvato, nel quadro delle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento, da uno o più collaboratori (coordinatori) nominato/i fra il Personale Educativo su indicazione del Collegio degli educatori, previa disponibilità dell’interessato.

Art. 3

Personale educativo

La funzione del Personale Educativo è definita dalla C. M. 111 del 31/03/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Personale Educativo forma il Collegio degli Educatori, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Il Collegio degli Educatori ha parere consultivo/propositivo nelle seguenti materie: proposte di programmazione delle attività; proposte in ordine alla regolamentazione interna e all’orario di servizio; proposte di acquisti di attrezzature utili per lo studio e la ricreazione; elezione di propri rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto; proposte e progetti specifici per alunni in situazione di disagio sia convittuale che scolastica.

Art. 4

Funzioni di personale educativo

Gli Educatori partecipano al Collegio dei Docenti, ai Consigli delle Classi ove siano presenti alunni convittori e semiconvittori, secondo modalità previste dalla normativa.

La funzione educativa è il fulcro dell’attività del convitto. Essa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile, morale e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti, sorvegliati e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nell’ambito dell’istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, e alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento. Il metodo educativo realizzato dai singoli operatori si uniforma all’indirizzo programmatico unitario deliberato dal Collegio degli educatori. I convittori e semiconvittori sono sorvegliati in tutti i luoghi e gli ambienti, dove si svolge attività educativa e/o ludico ricreativa.

I tempi e i modi per la sorveglianza saranno definiti a inizio anno scolastico, in base alle turnazioni orarie.

L'attività educativa si esplica in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti della scuola e con i genitori.

Comprese nell'attività educativa sono inoltre tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente e la partecipazione alle riunioni collegiali.

Capitolo II

EDUCAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ALUNNI

Art 5

Norme generali di comportamento

È compito essenziale degli alunni comunicare obbligatoriamente l'ingresso e l'uscita dal convitto al personale di portineria e agli educatori, anche attraverso il libro firma delle entrate e delle uscite.

Gli alunni devono comportarsi in modo educato, manifestando in ogni circostanza rispetto, lealtà e cortesia verso tutte le persone che operano nella comunità. Sono tenuti, inoltre, a un comportamento che favorisca condizioni generali di pulizia, decoro e igiene nonché ad evitare sprechi di ogni genere.

Art. 6

Incompatibilità

Presentandosi casi d'incompatibilità con la vita in comune da parte di uno o più alunni convittori, il Collegio Educatori dovrà presentare un rapporto in tal senso. Sulla base di questo, la Commissione Disciplinare, deciderà sulla permanenza o meno in Convitto di detti alunni.

Quanto sopra potrà essere adottato anche alla presenza di gravi questioni disciplinari.

Art. 7

Istruzione religiosa

Circa l'istruzione religiosa e le pratiche di Culto, il Dirigente Scolastico si conforma alla volontà espressa dalle famiglie o dagli stessi interessati, se maggiorenni.

Art. 8

Diritto di formazione

Ogni alunno ha diritto di formarsi secondo le proprie convinzioni religiose, morali e politiche.

Capitolo III

PRINCIPALI DOVERI E CONTEGNO DEI CONVITTORI

Art. 9

Colloqui con il Dirigente scolastico e il coordinatore.

È facoltà dei convittori conferire direttamente con il Dirigente Scolastico, o, in sua assenza, con il Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Ogni eventuale desiderio o reclamo dovrà essere esposto al Coordinatore del Convitto.

Art. 10

Giornata convittuale

La giornata in Convitto è regolata necessariamente da apposito orario, su proposta del Collegio degli Educatori ed adottato con apposito decreto dal Dirigente Scolastico.

Limiti di responsabilità e divieti

I convittori e le convittrici non possono fare uso di alcool fuori e dentro il Convitto quando sono nel periodo di permanenza convittuale.

I convittori e le convittrici non possono fare uso di sostanze stupefacenti in base alla Legge 448/2001 art. 52. La permanenza in Convitto è incompatibile con l'uso di tali sostanze. La Direzione, qualora lo ritenga opportuno, può sottoporre a verifiche e accertamenti sanitari, attraverso specifiche analisi, alle quali il convittore e la convittrice, maggiorenne e minorenni, non può sottrarsi, previa sottoscrizione di documento "dichiarazione di consenso informato per atto sanitario specifico". In caso di riscontro positivo, il convittore dovrà seguire, in accordo con la famiglia, un programma psico-terapeutico presso il SERT di competenza territoriale. Se tale provvedimento non dovesse venire accettato o i risultati delle analisi continuassero ad essere positivi, il convittore dovrà abbandonare la struttura.

Il Convittore e la Convittrice che verrà trovato in possesso di sostanze stupefacenti, o qualora ci siano prove certe che ne abbia fatto uso in Convitto, sarà allontanato immediatamente dalla struttura.

Chi procura volontariamente, o per grave distrazione, danneggiamenti alle cose del Convitto, dovrà risarcire integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad un'eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed all'entità del danno provocato. A tale scopo, al momento dell'ingresso in convitto, ogni convittore dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale.

Non è consentito portare o tenere in Convitto oggetti di valore. Onde evitare spiacevoli inconvenienti ogni convittore è invitato a non tenere somme di denaro ingenti e di utilizzare carte di credito. Sempre per lo stesso motivo ogni convittore è invitato a conservare nel proprio armadietto, per il quale è stata fornita la chiave, qualsiasi oggetto personale o di valore. Il Convitto non è responsabile di eventuali danni o furti, anche parziali, subiti, per qualunque causa essi siano stati determinati.

La Direzione si riserva la possibilità di effettuare controlli nelle camere e negli armadietti dei convittori alla presenza degli stessi e del personale educativo.

Il Convittore e la Convittrice che verrà trovato a sottrarre soldi o altri oggetti personali ad altro residente nella struttura, o qualora ci siano prove certe che l'abbia fatto, sarà allontanato immediatamente dalla struttura.

Il personale educativo si riserva di autorizzare o no l'uso del televisore personale, PC, videogames e apparecchiature multimediali esclusivamente negli spazi comuni e con autorizzazione espressa degli educatori nel caso delle consolle di gioco.

Per ragioni di sicurezza è fatto divieto l'utilizzo di apparecchiature personali, elettriche e non, per il riscaldamento. È vietato il gioco a scopo di lucro, il commercio di oggetti tra alunni e rapporti d'interesse tra convittori e personale.

Sono rigorosamente vietate le raccolte forzose tra gli alunni, non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, pubblicazioni per soli adulti, giochi pericolosi o non autorizzati dal personale del convitto e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto e/o non confacenti al decoro e alla dignità dell'ambiente e della persona.

All'interno del Convitto è vietato effettuare registrazioni ambientali di qualsiasi genere e con qualsiasi mezzo elettronico. L'eventuale diffusione non autorizzata a terzi è perseguibile in termini di legge.

L'utilizzo di propri telefoni cellulari è vietato in convitto durante le ore di studio, quelle di riposo e in refettorio durante i pasti.

È fatto divieto di utilizzare il proprio telefono cellulare o altri strumenti informatici e audiovisivi per visionare materiale pornografico o comunque non conforme all'ambiente educativo o per filmare e diffondere immagini.

Non è possibile introdurre in convitto animali e piante e qualsiasi cosa che potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei convittori.

È fatto divieto a tutti i Convittori di recarsi nelle zone espressamente vietate o non "a vista". È concesso esclusivamente l'accesso al piazzale antistante al convitto fino alle panchine del parco, al piazzale del bar compreso la piazza della rotatoria e gli impianti sportivi, quest'ultimi solo se autorizzati dall'Educatore referente. Per tutti gli altri luoghi, non espressamente menzionati, rimane sempre il divieto assoluto.

Il Dirigente Scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento ed effettuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l'osservanza di quanto espresso.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso che gli alunni abbandonino il Convitto eludendo la vigilanza. Verificandosene il caso, si avvertiranno immediatamente le famiglie e l'Autorità competente per i conseguenti e opportuni provvedimenti.

Art. 12

Divieto di fumo

E' assolutamente vietato fumare; Sia all'interno che nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto, come previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128

Art. 13

Assenze a scuola

I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni scolastiche. L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie saranno immediatamente informate e nei confronti degli alunni saranno adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare l'allontanamento dal Convitto.

Gli alunni che il mattino non si avvalgono della religione cattolica o che per vari motivi non abbiano lezione sono tenuti comunque a recarsi o rimanere a scuola, e a svolgere le attività sostitutive messe in essere, senza far rientro in Convitto. In caso di rientro in Convitto, a seguito di un'assenza, in orari diversi da quelli programmati, il Convittore dovrà essere riaccompagnato da un familiare o, produrre, il giorno precedente, opportuna comunicazione via email, corredata da documento di riconoscimento del sottoscrivente.

Nel caso in cui il convittore dichiarerà di essere malato, i genitori, informati dagli educatori del Convitto, provvederanno al rientro in famiglia del Convittore nei tempi utili necessari.

Art. 14

Studio

L'attività di studio sarà articolata in fasce orario stabilite all'inizio dell'a.s..

È compito dell'Educatore curare che le ore di studio abbiano la migliore efficacia, adottando nelle varie attività, le strategie e le soluzioni didattiche più opportune. Nell'aula di studio si osserverà il silenzio.

Permessi d'uscita dall'aula di studio saranno concessi dall'Educatore qualora lo riterrà opportuno e comunque dopo la prima ora di studio.

Sono consentite altre ore di studio, a discrezione dell'Educatore in servizio.

Art.15.

Camerette

Ciascun alunno dispone di un letto, di un armadietto per il corredo, di un comodino per le calzature e tutto ciò è concesso in uso e deve essere tenuto con cura e in perfetto ordine.

In caso di sospetta presenza di materiale inadeguato o pericoloso, il Dirigente Scolastico e gli Educatori, possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, chiedere di visionare gli oggetti personali dei Convittori. In caso di applicazione di eventuali "dispositivi di chiusura", dovrà essere depositata, in portineria, copia della relativa chiave. I genitori dei ragazzi risponderanno del deterioramento (che non sia dovuto all'uso) di tali suppellettili, così come degli eventuali danni arrecati alla struttura del Convitto, coprendo le spese delle riparazioni effettuate e dell'acquisto di suppellettili di ricambio nel caso in cui le riparazioni non siano ritenute convenienti.

Art. 16

Norme di comportamento in camera

Le camerette dovranno essere tenute sempre in ordine e pulite. Al suono della sveglia il convittore dovrà alzarsi sollecitamente, provvedere con scrupolo e diligenza alle operazioni di pulizia personale e quindi scendere per tempo a mensa per la colazione.

La sera, terminata la ricreazione e dopo l'appello, il convittore potrà trattenersi a vedere i programmi televisivi sino alle 22.30, salvo casi o esigenze particolari preventivamente autorizzati

dagli Educatori in servizio. Al momento dell'accesso alle camerette i convittori sono tenuti a un comportamento corretto e rispettoso, evitando rumori o molestie.

Per motivi d'igiene personale, prima di coricarsi il convittore è tenuto a compiere le operazioni personali di pulizia. I convittori che hanno ottenuto il permesso per lo studio straordinario, dovranno regolarsi e comportarsi in modo da non arrecare disturbo agli altri.

E' fatto assoluto divieto di entrare ed intrattenersi in camera altrui.

Si ribadisce anche l'assoluto divieto di consumare cibo e bevande (portato da casa o acquistato in libera uscita o alle macchinette) in camera o ai piani.

Art. 17

Criteri di addebito

Al fine di risarcire il costo degli eventuali danneggiamenti alla struttura i criteri per l'addebito sono i seguenti:

In caso d'individuazione certa del responsabile del danno l'addebito sarà fatto a suo carico.

In caso di mancata individuazione del responsabile si procede come segue:

- Addebito agli occupanti della cameretta per i danneggiamenti avvenuti all'interno della stessa;
- Addebito agli occupanti del piano per i danni rilevati nei corridoi e nei bagni dello stesso piano;
- Addebito individuale dei danneggiamenti rilevati nelle dotazioni personali (letto, armadio, ecc);
- Ripartizione generale degli altri danni rilevati negli ambienti comuni.

Art. 18

Mensa

Al rientro da scuola, i convittori provvederanno alle consuete operazioni igieniche da compiersi prima dei pasti dopo di che si dovranno presentare tutti all'appello, anche se non intendono consumare il pasto. Entreranno in silenzio indossando un abbigliamento decoroso e rispettando la fila e dovranno uscire dopo un periodo di tempo congruo al consumo di un pasto (almeno 25 min.). Durante i pasti gli alunni osserveranno le norme della buona educazione.

Anche durante il pasto è vietato il possesso e l'uso del telefono cellulare.

È compito dell'Educatore in servizio assistere all'ingresso in mensa e vigilare su quanto innanzi espresso. L'Educatore in servizio dovrà inoltre, con eventuali richiami e/o provvedimenti, far osservare un comportamento corretto ai commensali qualora ve ne fosse la necessità.

Sempre all'Educatore in servizio potranno essere presentati eventuali desideri o osservazioni.

Il cibo è uguale per tutti e solo su prescrizione medica da parte del proprio medico curante, potranno essere concessi vitti speciali.

Ciò che è servito per il pranzo deve essere consumato a tavola.

Art 19

Attività ludica ricreativa

Si effettua, secondo l'orario stabilito, nei locali interni o negli spazi esterni pertinenti alla struttura convittoriale. Potranno essere eseguiti giochi e attività sportive purché in forma corretta e senza pericolo, sotto la vigilanza del Personale Educativo. Tutti i giochi dovranno essere interrotti in tempo per prepararsi alle operazioni successive.

Non saranno effettuati giochi all'aperto nei giorni di cattivo tempo e quando il terreno è bagnato.

In generale la conversazione e tutte le altre attività ricreative dovranno essere improntate al massimo senso di correttezza, di serenità e di aggregazione.

Art. 20

Pratiche religiose

Per quanto attiene alle pratiche religiose cattoliche, la Cappella interna al Convitto rimarrà sempre a disposizione di tutti coloro che lo desiderano per le volontarie preghiere mattutine o serali.

Art. 21

Permessi di uscita e uso dei mezzi di locomozione.

I permessi di uscita devono essere presentati al mattino e devono essere autorizzati dall'educatore in servizio.

I convittori che intendono usufruire del proprio mezzo di locomozione devono fare formale richiesta al Dirigente scolastico; in ogni caso l'utilizzo del mezzo proprio è limitato esclusivamente al rientro in convitto o in famiglia.

Le chiavi del mezzo di locomozione verranno consegnate al personale educativo.

E' fatto l'assoluto divieto di far utilizzare il proprio mezzo di locomozione ad un altro convittore.

Art. 22

Periodo esami di Stato

I convittori maturandi, previa domanda scritta indirizzata al D.S, possono essere ammessi, sentito il parere del Collegio degli Educatori, a usufruire, dopo il termine dell'anno scolastico, del servizio di convittualità. Le modalità saranno comunicate ai convittori e alle rispettive famiglie in un apposito regolamento. Al servizio si accede previo pagamento di una integrazione alla retta.

Art. 23

Accesso per gli alunni esterni

Gli alunni esterni, ossia non convittori o semiconvittori, non possono accedere nei locali del Convitto.

Art. 24

Commissione disciplinare e Provvedimenti disciplinari

Nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della convivenza, all'interno del Convitto, si riunisce il Collegio degli Educatori, presieduto dal Dirigente Scolastico, che assume il ruolo di Commissione disciplinare, con parere consultivo e propositivo.

La commissione, qualora si verificassero fatti gravi, viene convocata immediatamente dal Dirigente, per decisione autonoma o in base alla richiesta della maggioranza dei componenti, fatte salve le autonome e specifiche attribuzioni del Dirigente Scolastico.

L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento potrà consentire l'ordinato svolgersi delle attività quotidiane. I convittori sono tenuti a rispettare l'orario, ad avere un comportamento corretto, responsabile e ad attendere con cura ai doveri scolastici e convittuali.

Nel caso che tali regole non fossero rispettate, la Commissione Disciplinare sarà incaricata di prendere provvedimenti disciplinari in rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni.

Le mancanze degli alunni commesse in convitto saranno comunicate alla segreteria dell'istituto e inserite alla fine dell'anno scolastico nel fascicolo personale del ragazzo, poiché il convitto è parte integrante dell'istituto medesimo. Del comportamento dei convittori e semiconvittori sarà informato il consiglio di classe di appartenenza.

Le sanzioni disciplinari sono (tra parentesi chi le propone):

1. Richiamo verbale e eventuale sospensione attività ludico ricreative [Educatore];
2. Avviso famiglia e svolgimento lavori socialmente utili [Educatore previo assenso del Coordinatore];
3. Sospensione da uno a tre giorni dal convitto con obbligo di frequenza scolastica; [Coordinatore previo assenso del Dirigente Scolastico];
4. Sospensione dal Convitto fino a quindici giorni [Commissione disciplinare];
5. Sospensione dal Convitto per più di quindici giorni fino all'allontanamento dal convitto [Commissione disciplinare];

Le sanzioni sono sempre disposte dal Dirigente Scolastico, che in qualità di firmatario del contratto di tipo privatistico con le famiglie, ha sempre e comunque il potere di valutare altre soluzioni.

L'incorrere in più sanzioni potrà condizionare l'ammissione dell'alunno al Convitto per l'Anno Scolastico successivo, secondo una relazione del Collegio Educatori.

Art. 25

Guardaroba

La Guardarobiera tiene in consegna il corredo immatricolato degli alunni. Ogni variazione avvenuta nel corso dell'anno dovrà essere comunicata alla Guardarobiera.

Il Convitto non risponde di oggetti e capi di corredo sprovvisti del numero di matricola.

I convittori consegneranno alla lavanderia, in apposito contenitore, la biancheria da lavare.

Gli alunni potranno recarsi in guardaroba osservando l'orario e le norme che verranno impartite.

Art.26

Comitato di convitto

Il Comitato del Convitto, con ruolo consultivo/propositivo, si pone come obiettivo prioritario quello di monitorare il servizio convittuale, al fine di migliorarlo e di fornire indicazioni e proposte al Dirigente scolastico per implementare le attività promosse all'interno della struttura.

In particolare esso dovrà affrontare le problematiche riferite:

- alla organizzazione del Convitto, nei suoi vari aspetti (orari, servizio mensa, lavanderia, pulizie e igiene, servizi di custodia e quanto altro);
- alla organizzazione del tempo libero e programmazione di momenti ricreativi anche a carattere culturale;
- curare i rapporti con le altre componenti dell'Istituto.

Fanno parte del Comitato del Convitto:

- Il Dirigente Scolastico;
- Il Coordinatore e un Educatore;
- Due convittori
- Due rappresentanti dei genitori dei convittori eletti in ambito delle elezioni dei rappresentanti dei genitori dell'istituto;

Art. 27

Servizio sanitario

I convittori sono assistiti per tutta la durata dell'anno scolastico dall'infermiere del Convitto.

I ragazzi all'arrivo in Convitto devono essere muniti di certificato medico che ne attesti l'idoneità alla vita convittuale.

Ai convittori verrà consegnata una scheda contenente tutte le informazioni relative al loro stato di salute con eventuali vaccinazioni, allergie, terapie ecc. La scheda debitamente compilata dai genitori e/o dal medico di famiglia deve essere consegnata al servizio infermieristico del Convitto che provvederà ad archivarla in infermeria tutelandone la privacy. Detta scheda potrà essere consultata dal personale medico o dagli educatori, per questi ultimi soltanto nel caso di urgente necessità.

E' garantita assistenza sanitaria dal personale infermieristico nella fasce orarie stabilite annualmente dalla direzione.

La Direzione verrà informata dello stato di salute dei ragazzi dal personale educativo in servizio e ne informerà le famiglie.

E' fatto divieto a tutti i convittori di far uso di medicinali, che saranno conservati a cura del servizio infermieristico del convitto.

Per quanto riguarda i medicinali di uso comune (antidolorifici, per mal di testa e simili) i convittori e le convittrici li assumeranno, informati gli educatori e le educatrici, sotto la responsabilità dei genitori che forniranno ai propri figli prodotti che usano comunemente.

I dati e le informazioni saranno trattati secondo le norme vigenti sulla privacy.

Capitolo IV

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEI CONVITTORI

Art. 28

Incontri con le famiglie

Il Dirigente Scolastico e gli Educatori informano le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritengano opportuno. Durante i colloqui periodici con gli insegnanti fissati nel piano annuale delle attività dell'Istituto scolastico i genitori dei convittori e semiconvittori possono avere un colloquio anche con il personale educativo in convitto. Appositi incontri potranno essere stabiliti di volta in volta secondo le esigenze che emergeranno. Sarà comunicata anticipatamente alle famiglie la data di tali convocazioni.

I familiari sono tenuti, inoltre, a fornire tutte le notizie utili e necessarie al fine di informare il personale educativo del convitto sulla situazione del proprio figlio.

Capitolo V

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 29

Ammissione

Le domande di ammissione, sia per i convittori che per i semiconvittori, debbono essere firmate da un genitore o da chi ne fa le veci ed indirizzate al Dirigente Scolastico.

I servizi convittuali e semiconvittuali si configurano come un servizio aggiuntivo, a richiesta, regolati da un contratto di tipo privatistico, senza nessun obbligo per la istituzione scolastica che in modo autonomo decide sulle richieste di ammissione al servizio.

La sottoscrizione della domanda con apposito contratto dopo l'approvazione del dirigente scolastico, impegna la famiglia al pagamento della retta convittuale e all'accettazione di tutte le norme che regolano la vita del Convitto.

Dall'a.s. 2022/23 sono previsti contratti specifici per i convittori ammessi con riserva, con specifica proposta del collegio degli educatori alla fine dell'a.s. precedente. Vengono predisposti questo tipo di contratti anche ai convittori iscritti alle classi I o che richiedono l'iscrizione per la prima volta. La tipologia di contratto citato prevede che il documento che le famiglie firmeranno può essere sciolto unilateralmente e immediatamente dalla scuola qualora il Collegio degli Educatori, con delibera a maggioranza, proponga l'esclusione dai servizi convittuali a seguito di comportamenti scorretti, previo contatto con la famiglia.

La riserva è valida per tutto l'anno scolastico con riserva. Da questo momento in poi il convittore o semiconvittore dovrà rispettare, oltre alle norme del presente regolamento, tutte le regole che la vita in comune comporta o che potrebbero essere necessarie in situazioni particolari. Anche i convittori/semiconvittori maggiorenni sono tenuti a rispettare, senza eccezioni, le norme del presente regolamento.

L'ammissione in Convitto è subordinata alla regolare iscrizione a una delle classi dell'Istituto. La non ammissione alla classe successiva pregiudica l'iscrizione al Convitto.

In caso di esubero delle domande di ammissione, valgono le seguenti preferenze:

a) alunni già iscritti al Convitto e frequentanti l'Istituto che abbiano evidenziato buon profitto scolastico e buon comportamento.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione e comunque improrogabilmente entro il 31 luglio dovrà essere riconfermata e accompagnata dal versamento di € 250,00 a titolo di anticipo non restituibile nel caso di mancata frequenza. L'accettazione di uno studente come convittore non è un obbligo per l'Istituto e non si configura come diritto per chi ne faccia richiesta o per chi abbia goduto, per gli anni precedenti, della condizione di convittore ed è subordinata alla disponibilità dei locali.

L'età massima consentita per l'ammissione in convitto è di anni 15, per gli iscritti alle prime classi delle sezioni di qualifica dell'Istituto e con l'aumento di un anno, per ogni anno per l'iscrizione alle classi successive. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio degli educatori.

L'iscrizione al convitto di alunni provenienti da altri Istituti non è consentita

Fintanto che non saranno emanate norme specifiche di legge che regolino la materia e che assicurino la presenza di educatori abilitati per il sostegno, non potranno essere ammessi in Convitto e al Semiconvitto alunni con disabilità, e/o certificati, che non siano autosufficienti, che richiedono un'assistenza specialistica e/o differenziata rispetto agli altri convittori o siano affetti da patologie incompatibili con la vita comunitaria.

Art.30

Retta

Tutti i convittori sono tenuti al pagamento di una retta il cui importo è fissato, anno per anno, dal Consiglio d'Istituto su proposta della Giunta Esecutiva, con il criterio fondamentale che la retta stessa deve essere sufficiente per tutte le spese di funzionamento del Convitto.

Agli esiti della domanda di cui all'Art. 10, con l'ammissione in Convitto, la famiglia dello studente assume l'obbligo del pagamento dell'intera retta annuale.

La scadenza e la rateizzazione è fissata dal Consiglio d'Istituto.

La retta va pagata anticipatamente, improrogabilmente entro e non oltre cinque giorni dalla data di scadenza fissata dal Consiglio d'Istituto.

Previa notifica, trascorsi quindici giorni dal termine fissato per il pagamento della retta, ove non si fosse provveduto al versamento, l'alunno sarà fatto rientrare in famiglia.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio e al servizio di lavanderia.

Art. 31

Deposito cauzionale

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta a effettuare, al momento dell'iscrizione, un deposito cauzionale nella misura di € 100,00. Sono a carico di questo deposito le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati ai beni mobili, immobili e alle attrezzature dell'Istituto.

Il Direttore Amministrativo o suo delegato tiene un registro di carico e scarico dal quale risulti il conto individuale di ciascun convittore, sia per i versamenti fatti che per le spese addebitate. Quando si renderà necessario verrà richiesta l'integrazione di tale somma al fine di garantire sempre una cifra disponibile per eventuali addebiti.

Chiusi e spediti i conti individuali, saranno restituite alla famiglia del convittore o semiconvittore che esce definitivamente dal Convitto, nel termine di un mese, le quote di deposito che risultino in eccedenza.

Le somme relative a detti depositi saranno tenute distinte da quelle di gestione in un apposito capitolo di bilancio (partita di giro).

Art. 32

Abbandono

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, se non nelle modalità definite dal contratto, di anno in anno approvato dal Consiglio d'Istituto. L'abbandono volontario dopo il 30 ottobre prevede il pagamento della intera retta.

Art. 33

Contributi

Il Consiglio d'Istituto ha facoltà, su proposta della Giunta Esecutiva, di elargire contributi a favore di alunni bisognosi e meritevoli.

Art.34

Semiconvittori

Possono essere ammessi alunni semiconvittori. Essi sono tenuti a corrispondere per il vitto e per l'assistenza durante il loro permanere in Convitto, una somma relativa al pasto giornaliero stabilita dal Consiglio d'Istituto con criterio analogo a quello delle rette dei convittori.

Art. 35

Quote esami

Durante le sessioni degli esami di Stato, d'idoneità o integrativi, e degli i.d.e.i., il Consiglio d'Istituto, in relazione al ridotto numero di convittori ed al conseguente maggior costo del servizio, può deliberare quote maggiori per gli ammessi all'utilizzo del servizio.

Il Consiglio d'Istituto fissa preventivamente la retta giornaliera e una quota cauzionale per eventuali danni che si verificassero al patrimonio dell'Istituto durante dette permanenze.

Art. 36

Servizi a terzi

Al fine della gestione ottimale delle strutture convittuali e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali ivi presenti, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali e previa positiva deliberazione del Consiglio d'Istituto, il Convitto potrà fornire, dietro pagamento, servizi a favore di terzi.

Tale attività sarà oggetto di apposita gestione con specifica imputazione di Capitolo.

Capitolo VI

Art. 37
NORME FINALI

Tutto ciò che non è contemplato negli articoli del presente regolamento, sarà esaminato e valutato caso per caso.

La domanda di ammissione di un giovane in Convitto implica l'accettazione, da parte del richiedente, di tutte le norme del presente Regolamento.

All'atto della prima iscrizione al Convitto, sarà fornita alla Famiglia una copia del presente regolamento, inoltre potrà essere consultato sul sito dell'istituto.

Approvato dal CI nella seduta del 29 settembre 2022